

Nuova interrogazione sulle anomalie dell'imposta sulle attività produttive.

Irap sotto i Riflettori

Sempre più evidente l'esclusione degli Agenti di Commercio dal tributo.

Federagenti segue da sempre la questione dell'Irap ed è stata una delle prime associazioni a segnalare l'importanza della sentenza n. 156 con cui nel 2001 la Corte Costituzionale affermò la necessità di un accertamento reale dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione del tributo. Da allora molta strada è stata fatta e sono sempre più numerose le sentenze della magistratura tributaria che riconoscono il diritto dell'agente al rimborso dell'imposta pagata laddove accertino la mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione. Per questo riteniamo opportuno proporre ampio stralcio di una interrogazione parlamentare presentata in materia di Irap con la speranza che tale imposta, che colpisce ingiustamente svariate categorie profes-

sionali, venga al più presto abolita o limitata nel suo ambito di applicazione, come espressamente richiesto dall'interrogante anche con riguardo agli agenti e rappresentanti di commercio. Interrogazione presentata dall'On. PALAGIANO (IDV) al Ministro dell'economia e delle finanze: con la legge n. 662/96 ... è stata prevista l'istituzione dell'Irap, la cui disciplina è stata stabilita dal d. lgs. n. 446/97; l'IRAP non colpisce né il reddito né il consumo né il patrimonio; il suo presupposto è costituito invece da uno speciale - ipotetico - indice di capacità contributiva che viene individuato nell'«esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi»;

continua a pagina 02

Più tempo per fornire informazioni sui cespiti concessi a soci e familiari.

Slitta Comunicazione per Beni in Godimento La nuova norma proroga al 15.10.2012 il termine per l'invio dei dati all'amministrazione.

Prorogata la scadenza dal 2 aprile, al 15 ottobre 2012, per l'invio della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e ai familiari, che riguarda chi esercita attività d'impresa, sia in forma individuale sia collettiva. La norma introdotta dalla manovra di Ferragosto, con il decreto legge 138/2011, convertita poi in legge 148/2011, prevede l'obbligo di inviare la comunicazione allo scopo di definire tutti quei beni che, seppur di proprietà della società, sono concessi in godimento a soci e familiari, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato. La differenza tra questi due valori concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare, come reddito diverso e i costi di tali beni non sono ammessi in detrazione in sede di determinazione del reddito d'impresa... *continua a pagina 03*

La Federagenti per la tutela dei monomandatari di fatto. Rappresentante o dipendente? Chieste al Ministero del Lavoro misure per smascherare abusi.

Loretto Boggian (Vice presidente Federagenti)

Concordiamo con la posizione del ministro del Lavoro Fornero circa l'intenzione di combattere la tendenza a utilizzare la partita Iva non già come libera manifestazione di lavoro autonomo - e quindi come uno dei motori dello sviluppo e della crescita della nostra economia - bensì come un percorso elusivo per ridurre il costo del lavoro e per evadere gli obblighi contributivi.

Nella nostra professione assistiamo ad un fenomeno per certi versi assimilabile, ovvero sia a rapporti di agenzia qualificati formalmente in veste di plurimandatario che di fatto invece mascherano un rapporto da monomandatario, quasi da lavoro subordinato. La circostanza è, talvolta, chiaramente deducibile anche dal tenore letterale del contratto firmato inter partes, laddove viene inserita la clausola che prevede la necessità per l'agente di ottenere una preventiva autorizzazione dalla mandante per l'acquisizione di nuovi mandati. La Federagenti ha sottolineato il fenomeno distortivo chiedendo al Ministero di intervenire a tutela dei tantissimi agenti di commercio che si trovano in tale situazione.

Negli accordi economici collettivi che la Federagenti a brevissimo sottoscriverà è intenzione del Sindacato introdurre un meccanismo in grado di salvaguardare la posizione contrattuale del monomandatario (anche se solo di fatto) attraverso, fra l'altro, l'introduzione di obblighi di formazione ed aggiornamento a carico della azienda per la quale l'agente opera, al fine di garantire allo stesso una crescita delle proprie competenze professionali che possa assicurarci una migliore ricollocazione in caso di perdita del mandato.

IN QUESTO NUMERO

- Irap sotto i Riflettori
- Slitta Comunicazione per beni in godimento
- Rappresentante o dipendente?
- L'Agente alle prese con l'auto
- Il Ruolo va in pensione
- Provvigioni: ciò che è bene sapere
- Indennità suppletiva in deducibile
- Rubrica Legale - Previdenziale

Soluzione Agenti

il tuo Gestionale Personalizzato

a partire da **290€**

info line: **800.86.16.16**

www.soluzioneagenti.it

Nuova interrogazione sulle anomalie dell'imposta sulle attività produttive.

Irap sotto i Riflettori

Sempre più evidente l'esclusione degli Agenti di Commercio dal tributo.

di Luca Orlando (Direttivo Nazionale Federagenti)

Federagenti segue da sempre la questione dell'Irap ed è stata una delle prime associazioni a segnalare l'importanza della sentenza n. 156 con cui nel 2001 la Corte Costituzionale affermò la necessità di un accertamento reale dell'esistenza dei presupposti per l'applicazione del tributo. Da allora molta strada è stata fatta e sono sempre più numerose le sentenze della magistratura tributaria che riconoscono il diritto dell'agente al rimborso dell'imposta pagata laddove accertino la mancanza del requisito dell'autonoma organizzazione. Per questo riteniamo opportuno proporre ampio stralcio di una interrogazione parlamentare presentata in materia di Irap con la speranza che tale imposta, che colpisce ingiustamente svariate categorie professionali, venga al più presto abolita o limitata nel suo ambito di applicazione, come espressamente richiesto dall'interrogante anche con riguardo agli agenti e rappresentanti di commercio.

Interrogazione presentata dall'On. PALAGIANO (IDV) al Ministro dell'economia e delle finanze: con la legge n. 662/96 ... è stata prevista l'istituzione dell'Irap, la cui disciplina è stata stabilita dal d. lgs. n. 446/97; l'Irap non colpisce né il reddito né il consumo né il patrimonio; il suo presupposto è costituito invece da uno speciale - ipotetico - indice di capacità contributiva che viene individuato nell'«esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi»; l'Irap costituisce quindi un'imposta che assoggetta a tassazione «una capacità contributiva impersonale, basata sulla capacità produttiva che deriva dalla combinazione di uomini, macchine materiali eccetera»... Si tratterebbe quindi di una capacità contributiva di «tipo reale», separata e aggiuntiva rispetto a quella «personale»

dei singoli percettori di redditi e derivante dalla combinazione dei diversi fattori di produzione. L'attività sarebbe pertanto tassabile prescindendo dai suoi risultati, costituendo comunque, secondo gli assertori di tale teoria, un «potere di comando» su beni e servizi;...

con l'istituzione dell'IRAP il legislatore ha poi posto in essere, ad avviso degli interroganti, contro ogni evidenza giuridica e di fatto, una totale equiparazione tra impresa e lavoro autonomo che i canoni fondamentali del nostro ordinamento giuridico rifiutano. Inoltre, il legislatore... ha ulteriormente aggravato la condizione fiscale dei lavoratori autonomi, assoggettandoli alla medesima aliquota Irap prevista per le imprese, in tal guisa provocando di fatto un evidente spostamento del carico tributario a danno dei lavoratori autonomi;...

L'IRAP è un'imposta indeducibile dal reddito soggetto a IRPEF, del lavoratore autonomo, pur avendo l'IRAP stessa quale presupposto impositivo «l'esercizio di un'attività organizzata per la produzione di beni e servizi»...; la Corte costituzionale con sentenza n. 156/01, ha indicato l'IRAP come un tributo anomalo che va a inserirsi in modo specifico tra le imposte ordinariamente conosciute; tanto è vero che esso è assimilabile in tutto e per tutto ad una imposta reale che tende a colpire l'organizzazione dell'impresa o dei servizi in senso lato laddove siano sussistenti in modo continuativo elementi che possano far emergere un modello organizzativo. La Corte costituzionale, pur avendo cura di ritenere per altri versi l'IRAP del tutto legittima in quanto non offensiva dei precetti di capacità contributiva, non ha mancato di far emergere, in una sorta di sentenza interpretativa di rigetto quanto appresso, con particolare riguardo alle attività di lavoro autonomo in senso lato e quelle piccole in specie. Si

legge infatti che: «È evidente che nel caso di una attività professionale che fosse svolta in assenza di elementi di organizzazione, il cui accertamento, in mancanza di specifiche disposizioni normative, costituisce questione di mero fatto, risulterebbe mancante del presupposto stesso dell'imposta sulle attività produttive, per l'appunto rappresentato, secondo l'articolo 2, dall'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, con la conseguente inapplicabilità dell'imposta stessa»; la citata sentenza ha prodotto una puntuale giurisprudenza di merito, volta ad accogliere le doglianze dei contribuenti assoggettati illegittimamente all'IRAP, essendo essi privi di capitale e significativo lavoro altrui che non incide sulla sussistenza dell'attività professionale del titolare...;

la sezione tributaria della Corte di Cassazione, con sent. n. 21203/04, ha espressamente escluso l'assoggettamento ad IRAP del professionista che, seppur in presenza di beni strumentali e di occasionali compensi a terzi, dimostri di non avvalersi di una struttura organizzata stabile (con collaboratori subordinati e parasubordinati) né di capitali provenienti da mutui esterni; per fornire una risposta unitaria e nello stesso tempo risolutiva, ancorché nei limiti del controllo di legittimità che compete alla Suprema Corte, la sezione tributaria, ha preso in esame circa 80 ricorsi riguardanti le principali categorie professionali; dalle oltre 200 sentenze pronunciate è emerso in maniera inequivocabile che l'imposizione all'Irap del professionista si legittima solo in presenza di una struttura organizzativa esterna del lavoro, che è presente quando ricorrano congiuntamente due condizioni: che il professionista sia responsabile dell'organizzazione in cui opera e che l'attività pro-

fessionale sia svolta con l'utilizzo di fattori idonei ad accrescerne la produttività. Per il primo requisito è necessario che il soggetto interessato sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile della struttura e non sia inserito in strutture organizzative riferibili all'altrui responsabilità o interesse (Cass. n. 8366, 8374 e 9569/08). Finiscono per escludere questa condizione situazioni di monocommittenza o retribuzione scollegata al valore della pratica e/o all'attività effettivamente svolta. Il secondo requisito ricorre allorché il professionista si avvalga non occasionalmente del lavoro altrui e di beni strumentali che eccedono, per quantità e valore, il minimo comunemente riconosciuto indispensabile per l'esercizio dell'attività (Cass. n. 2579, 2702 e 9569/08), come nel caso delle attrezzature di ingente valore di cui si avvalgono taluni medici (ordinanza 2712/08), ovvero delle modalità di impiego di un collaboratore non occasionale (sent. 1868/08); ipotesi, queste ultime, che non implicano l'assoggettamento ad Irap; allo stesso modo è stato sancito in maniera univoca che il valore delle entrate (sent. n. 26681/08) e/o delle spese (sent. 19124/10), per quanto elevato, non può in alcun modo essere assunto ad indice di autonoma organizzazione; la suprema Corte (sent. nn. 12108, 12111 e 16220 del 2009 e 15249 del 2010), chiarendo che anche quando l'attività è produttiva di reddito d'impresa può ben essere assente il requisito di autonoma organizzazione, ha riconosciuto che non è soggetto ad Irap il reddito prodotto da un imprenditore non dotato di autonoma organizzazione; la stessa Agenzia delle entrate, anche se in maniera restrittiva, ha preso atto dell'orientamento consolidato della Suprema Corte emanando la circolare 45/E/2008, la quale stabilisce che sussiste autonoma orga-

nizzazione in presenza di impiego, in modo non occasionale, di lavoro altrui e utilizzo di beni strumentali eccedenti, per quantità e valore, le necessità minime per l'esercizio della professione;

al fine di individuare gli elementi che connotano autonoma organizzazione, ha invitato gli uffici ad esaminare le dichiarazioni presentate, con particolare riguardo al quadro concernente il reddito di lavoro autonomo e gli studi di settore... ed il prospetto dei beni ammortizzabili;

è, infine, necessario che un tale accertamento sia compiuto con riferimento ai singoli periodi d'imposta controversi, atteso che il professionista può ovviamente modificare nel tempo la struttura organizzata di cui si avvale; se, alla luce dei fatti sopra esposti, gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate provvedano alla disamina delle situazioni dei singoli contribuenti e a riconoscere, se dovuto, la non assoggettabilità all'Irap, evitando la fase contenziosa, specie considerandone l'alto costo alla collettività; quanti siano stati i giudizi instaurati, presso le giurisdizioni tributarie aventi ad oggetto la debenza Irap a decorrere al 1998 e quale peso abbiano avuto sulla totalità delle liti tributarie;

quanti di questi siano stati definiti e/o risultino pendenti in lo grado, in llo grado e/o presso la Suprema Corte con la precisazione del peso sulla totalità delle liti tributarie;

...quali iniziative intenda intraprendere per eliminare il contenzioso in materia di assoggettabilità ad Irap di professionisti, agenti di commercio, promotori finanziari e piccoli imprenditori.

Se riteni di pagare ingiustamente l'Irap vai presso la nostra sede più vicina per un parere e per vedere se ci sono i presupposti per chiedere il rimborso di quanto versato negli anni precedenti. ■

Cerchi Agenti di Commercio ?

chiama ora

800.86.16.16

Più tempo per fornire informazioni sui cespiti concessi a soci e familiari.

Slitta comunicazione per beni in godimento

La nuova norma proroga al 15.10.2012 il termine per invio dati all'amministrazione.

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

Prorogata la scadenza dal 2 aprile, al 15 ottobre 2012, per l'invio della comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e ai familiari, che riguarda chi esercita attività d'impresa, sia in forma individuale sia collettiva. La norma introdotta dalla manovra di Ferragosto, con il decreto legge 138/2011, convertita poi in legge 148/2011, prevede l'obbligo di inviare la comunicazione allo scopo di definire tutti quei beni che, seppur di proprietà della società, sono concessi in godimento a soci e familiari, per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato. La differenza tra questi due valori concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare, come reddito diverso e i costi di tali beni non sono ammessi in detrazione in sede di determinazione del reddito d'impresa. Devono essere comunicati i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del D.L. n. 138/2011). L'obbligo della comunicazione si estende:

- ai finanziamenti e alle capitalizzazioni

effettuati dai soci nei confronti della società concedente;

- ai beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, inclusi i familiari;
- ai beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, inclusi sempre i familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo;
- ai finanziamenti o alle capitalizzazioni in corso.

I beni concessi in godimento sono stati suddivisi in sei categorie: autoveicoli, altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili e altri, sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i beni di valore non superiore ai 3.000 euro.

L'invio dei dati anagrafici, dei soci o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni di proprietà dell'impresa, con le informazioni dettagliate dei beni, può essere assolto sia dal titolare della società, sia dai soci o dai familiari. Nella comunicazione devono essere indicati:

- per le persone fisiche, il codice fiscale, i dati anagrafici e lo stato estero di residenza;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il codice fiscale, la denominazione e il comune del domicilio fiscale o lo stato

estero di residenza.

- la tipologia di utilizzazione del bene, specificando se l'utilizzo è esclusivo o meno;

- la tipologia, l'identificativo dell'eventuale contratto e la relativa data di stipula;

- la categoria del bene, la durata della concessione (data d'inizio e fine), il corrispettivo e il relativo valore di mercato;
- l'ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

L'intervento normativo, ha la finalità di riportare l'intestazione dei beni all'effettivo utilizzatore, scoraggiando l'occultamento di beni, che, di fatto, sono utilizzati dai soci o dei familiari dell'imprenditore, che ne traggono immediata utilità, recuperando base imponibile non dichiarata. Arduo identificare quanti e quali beni inserire nella comunicazione, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate non sono stati molti e le interpretazioni hanno dato luogo a numerosi dibattiti, che se non chiariti daranno luogo a contenziosi. Per le società o le imprese individuali che concedono beni in uso a soci o a familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato, si generano due effetti:

- per la società, i costi concernenti, i beni concessi in uso non sono ammessi in deduzione (comma 36-quaterdecies, articolo 2);

- per il socio o familiare, la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo è imponibile quale reddito diverso ai sensi della nuova lettera h-ter) dell'articolo 67, comma 1, del Tuir. Per quanto concerne il socio o familiare, è l'articolo 67 del Tuir a stabilire che i redditi ivi indicati, rilevano soltanto se conseguiti al di fuori dell'esercizio d'impresa, arti o professioni ovvero non in qualità di lavoratore dipendente. Ne consegue che se il socio o il familiare riveste anche la qualifica di lavoratore, la penalizzazione non scatta dovendo lasciare spazio alle regole di tassazione dei fringe benefit già previste nell'ambito dei redditi di lavoro dipendente. In tal senso si è espressa, in via ufficiosa, la stessa Agenzia delle Entrate a proposito della concessione in uso dell'autoveicolo all'amministratore/socio che sia anche dipendente della società, che resta assoggettata alla specifica disciplina sui fringe benefit di cui all'articolo 51 del Tuir.

L'indeducibilità dei costi prevista dal comma 36-quaterdecies si deve quindi ritenersi applicabile solo in mancanza, nell'ambito dei redditi d'impresa, di disposizioni che, a prescindere da ogni altra circostanza, limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento.

È il caso, ad esempio, della concessione in uso dei veicoli a deducibilità limitata di cui all'articolo 164 del Tuir, per il quale dovrebbe continuare ad applicarsi la disciplina prevista. Interpretazione che sembra avvalorata anche dalle Entrate, laddove sull'analoga questione nei confronti dell'utilizzatore, ha precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione solo nel caso in cui il Tuir «non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi che si riferiscono ai beni concessi in godimento in capo al concedente».

I quesiti irrisolti, sono tanti e complessi, sia per quanto riguarda il contenuto della comunicazione, sia dal punto di vista sostanziale e sanzionatoria, che speriamo, saranno colmati da circolari esplicative, prima della prossima scadenza. ■

NUOVA POLIZZA MANCATO GUADAGNO

Non lasciarti sfuggire l'occasione!
Compila subito il modulo di adesione della polizza mancato guadagno che trovi sul sito www.smafbroker.it/convenzioni_feder.php per usufruire di **maggiori garanzie**, studiate esclusivamente per gli iscritti Federagenti

Scopri tutte le polizze a te riservate su www.smafbroker.it

oppure contatta
Assicurafederagenti
Sicuri...sempre!

Numero Verde
800.235.532

Condizioni esclusive
solo per gli iscritti
Federagenti!

assicurafederagenti@smafbroker.it

SMAF BROKER
INSURANCE CONSULTING

Piazza Bologna, 49 00162 Roma
06 44291193 (r.a.) - Fax 06 44292230
info@smafbroker.it www.smafbroker.it

Prima di sottoscrivere il contratto leggere il Fascicolo Informativo presente su www.smafbroker.it o nella sezione "Assicurazioni" del sito www.federagenti.org

Modalità di acquisto e costi del bene strumentale per eccellenza.

L'Agente alle prese con l'auto

Tutto quello che c'è da sapere per gestire al meglio l'autovettura.

di Andrea Sergiacomo (Commercialista Telematico)

Per gli agenti di commercio l'autovettura costituisce uno dei beni strumentali più importanti per l'esercizio dell'attività e non a caso la normativa tributaria prevede per la categoria particolari disposizioni agevolative. Nella prassi normativa e contabile, l'acquisto dell'autovettura comporta l'iscrizione del bene nel libro dei cespiti ammortizzabili e il relativo costo di acquisto viene ammortizzato nei vari esercizi, a far data da quello di entrata in funzione. L'IVA sull'acquisto dell'auto è detraibile al 100% per i soggetti che esercitano l'attività di agenti, indipendentemente dalla cilindrata in base a quanto stabilito dall'art 19-bis1 lett. b) e c) DPR 633/72.

La detrazione dell'IVA in misura piena può essere effettuata anche per tutti quei costi definiti accessori quali ad esempio acquisti di carburanti, lubrificanti, manutenzioni; non è consentita invece la detrazione dei pedaggi autostradali. Tra le tipologie di costo elencate è opportuno chiarire l'importanza della compilazione delle schede carburanti, infatti non sempre la redazione delle stesse è corretta e ciò può comportare in sede di accertamento il disconoscimento del costo e della detrazione iva, peraltro, le indicazioni fornite per una compilazione adeguata richiedono solamente attenzione e nessun particolare accorgimento tecnico. Vale la pena sottolineare che la piena detraibilità dell'IVA non trova un riscontro oggettivo quando l'utilizzo dell'autovettura assume una natura "promiscua"; in questo caso è opportuno cercare un criterio oggettivo che consenta la restrizione dell'utilizzo dell'auto

all'attività di agente con contestuale ripresa dell'iva indebitabile per la parte di costo che non si considera proprio dell'attività d'impresa. Condizione necessaria per il recupero dell'IVA sull'acquisto dell'autovettura e di tutte le successive spese ad essa afferenti, è quella che l'agente, sia che operi come persona fisica sia come società di intermediazione, abbia regolare iscrizione a ruolo presso la CCIAA e in entrambi i casi vi sia l'esistenza di un mandato di agenzia. Si evidenzia che in caso di acquisto di auto usata presso un concessionario che applica il "regime del margine", il particolare regime applicato in fattura non consente la detrazione dell'IVA, ma soltanto del costo.

In occasione della vendita dell'auto l'agente dovrà emettere una fattura con esposizione dell'iva, a meno che l'acquisto iniziale non sia stato effettuato senza detrazione totale di imposta, rientrando questo caso in quanto dispone l'art 10, punto 27-quinquies DPR 633/72.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale relativo alle imposte dirette, dobbiamo soffermarci su quanto disposto dall'art 164 del TUIR. Un'attenta analisi del comma 1, lett. b), evidenzia che il limite massimo del costo di acquisto dell'autovettura su cui calcolare la deducibilità all'80% delle quote di ammortamento oppure dei canoni di leasing è pari ad euro 25.822,84, ciò significa che indipendentemente dal valore di acquisto, la quota massima deducibile è pari ad euro 20.658,27. In base a quanto disposto dall'art. 102 del TUIR, il costo dell'autovettura sarà deducibile per quote annue con

un'aliquota pari al 25%. Riprendendo il discorso legato alla cessione dell'autovettura, è utile verificare l'impatto sulle imposte dirette, in quanto tale operazione genera una plusvalenza o minusvalenza dovuta al confronto tra il costo storico del bene ed il fondo ammortamento accantonato sino a quel momento. In presenza di un prezzo di vendita superiore al differenziale precedentemente calcolato, ci troviamo di fronte ad una plusvalenza, mentre, ove il prezzo di cessione fosse inferiore, l'agente rilevarebbe una minusvalenza da cessione. Giova ricordare che il citato art. 164 del TUIR, al comma 2, dispone che "ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato", in sostanza, andrà effettuato un rapporto tra quelli che sono gli ammortamenti fiscalmente dedotti ed il totale degli ammortamenti effettivamente effettuati in quanto rapportati all'effettivo costo dell'autovettura.

Veniamo agli acquisti effettuati con la formula del leasing. Premesso che l'acquisto di un bene mobile strumentale nella forma della locazione finanziaria non consente di avere la proprietà del bene sino a quando non si esercita l'opzione del riscatto, all'agente di commercio è consentito detrarre l'IVA al 100% sui canoni leasing; per le imposte dirette, l'art. 102, comma 7, del TUIR, consente la deducibilità dei canoni per competenza e per la parte proporzionalmente corrispondente al

costo dei veicoli sostenuto dalla società di leasing, non eccedente il limite dell'80% di euro 25.822,84; inoltre va ricordato che, contabilmente, ove il contratto di leasing prevedesse una formula con maxicanone, quest'ultimo dovrebbe essere ripartito lungo il periodo contrattuale. Si ricorda che i canoni di leasing sono deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento ordinario stabilito mediante l'applicazione dei coefficienti di ammortamento dal D.M. 31/12/88. E ciò per effetto della modifica dell'art. 102, comma 7, del T.U.I.R., operata dalla legge n. 248/06. In ultimo, analizziamo l'ipotesi di **noleggio dell'auto**. Qualora l'agente detenesse l'autovettura in forza di un contratto di noleggio "full service" va evidenziato che per effetto di quanto disposto dall'art. 164, lett. b), del TUIR, la quota massima deducibile è pari ad euro 3.615,20; nel caso specifico, tale limite riguarda la quota riferita al canone di noleggio puro del veicolo che va specificatamente indicata sul contratto. Per il legislatore il limite di euro 3.615,20 deve essere determinato esclusivamente in riferimento al servizio di noleggio, mentre l'eventuale riaddebito delle spese accessorie seguirà il regime tributario proprio delle stesse. Da un punto di vista meramente fiscale, la convenienza di utilizzare il noleggio piuttosto che il leasing o il ricorso all'acquisto dell'autovettura, dipende dalle singole posizioni di ogni soggetto e dalla situazione reddituale e finanziaria che in quel momento lo caratterizza.

Vale poi la pena soffermarsi sul "**contratto di comodato d'uso**". Supponiamo che l'agente sia sprovvisto di autovettura e gli venga offerta da una terza persona; al fine di poter mettere in detrazione tutte le spese che riguardano l'utilizzo del bene concesso in comodato, dovrà procedere alla registrazione del contratto di comodato d'uso presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di dare al documento una data certa che consenta la detrazione dell'IVA al 100% e dei relativi costi quali carburanti, lubrificanti, manutenzioni all'80%. Viene spontaneo domandarsi se, in linea generale, l'agente possa mettere in detrazione due auto: in linea di principio l'acquisto della seconda auto non trova alcun divieto di natura fiscale, eventuali problemi potrebbero evidenziarsi sulla dimostrazione dell'utilizzo di una seconda autovettura nell'attività, ed in quale percentuale rispetto al veicolo già detenuto possa essere dedotta. A tal riguardo l'art. 164 del TUIR, comma 2, lett. b), indica il limite di un solo veicolo esclusivamente per gli esercenti arti e professioni, pertanto è evidente che, se il Legislatore avesse voluto restringere l'utilizzo anche per gli agenti, avrebbe modificato il dettato dell'articolo. ■

**Iscriviti a
Federagenti**

chiama il Numero Verde

(800.970.976)



www.federagenti.org

Pubbligate in Gazzetta le modalità di iscrizione nel REA degli agenti.

Il Ruolo va in pensione

Le Camere di Commercio forniranno le istruzioni operative.

a cura della Federagenti Lucana

In data 13.01.12 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo del 26.10.11 che esplica le modalità d'iscrizione nel REA degli agenti e rappresentanti di commercio. Secondo quanto previsto dal decreto 26.10.11, ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo n. 59/2010, infatti, le imprese che esercitano attività di agente o rappresentante di commercio presentano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio della provincia dove esercitano l'attività apposita SCIA, corredata delle certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive previste dalla legge.

Il possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività è attestato mediante compilazione della sezione «REQUISITI» del modello «ARC». Sono tenuti alla compilazione di tale sezione:

- ▶ il titolare di impresa individuale;

- ▶ tutti i legali rappresentanti di impresa societaria;
- ▶ gli eventuali preposti;
- ▶ tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa.1. L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse. Presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività l'impresa deve nominare almeno un soggetto, amministratore o preposto in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività, certificati secondo seguenti modalità:
 - ▶ l'ufficio del registro delle imprese, ricevute le apposite dichiarazioni, provvede immediatamente ad assegnare la qualifica di agente o rappresentante di commercio, avviando contestualmente la verifica prevista dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990.
 - ▶ l'assegnazione della qualifica è certificata nelle notizie REA relative alla posizione dell'impresa;
 - ▶ l'ufficio del registro delle imprese rilascia, su richiesta del-

l'interessato, la tessera personale di riconoscimento di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 21 agosto 1985.

Riguardo ai controlli svolti sui soggetti iscritti al REA quali agenti e rappresentanti di commercio evidenziamo che secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo del 26.10.11 l'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti che svolgono l'attività per suo conto.

La sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avvia il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività e comporta il conseguente provvedimento di inibizione allo svolgimento dell'attività, salvo l'avvio di procedimenti disciplinari o l'accertamento di violazioni amministrative. Il provvedimento, è iscritto d'uf-

ficio nel REA e determina l'annotazione nello stesso della cessazione dell'attività medesima.

Tutte le modifiche apportate dai soggetti iscritti e inerenti l'attività o il personale ad essa adibito sono comunicate all'ufficio del registro delle imprese della competente Camera di commercio entro 30 giorni dall'evento, mediante compilazione della sezione «Modifiche» del modello «ARC», sottoscritto dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore dell'impresa societaria.

Dettaglio delle norme transitorie, il decreto 26.10.11 stabilisce che al fine dell'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel REA, le imprese attive ed iscritte nel ruolo alla data di acquisizione di efficacia del decreto (120 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta), compilano la sezione «Aggiornamento posizione RI/REA» del modello «ARC» per ciascuna sede o

unità locale e la inoltrano per via telematica, entro un anno dalla predetta data, quindi entro il 13/05/13, all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio nel cui circondario hanno stabilito la sede principale, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese. Le persone fisiche iscritte nel ruolo, che non svolgono l'attività presso alcuna impresa alla data di acquisizione di efficacia del decreto, compilano la sezione «Iscrizione apposita sezione (Transitorio)» del modello «ARC» e la inoltrano per via telematica entro un anno dalla predetta data. Per rendere più comprensibili gli adempimenti e le scadenze, illustreremo a breve, con l'ausilio di esperti del settore, le modalità e i tempi necessari per aggiornare la propria posizione.

RENAULT ECOBUSINESS. IL RISPETTO PER L'AMBIENTE PARTE DAI TUOI AFFARI. SCOPRI LE OFFERTE RENAULT RISERVATE IN ESCLUSIVA AGLI AGENTI DI COMMERCIO.

**A 19.000 €
0 CON
NOLEGGIO RBL
A 490 €**
AL MESE**

**RENAULT SCÉNIC XMOD WAVE
ECOBUSINESS 1.5 dCi 110CV EURO5**

- NAVIGATORE INTEGRATO LIVE
- PARKING CAMERA • CRUISE CONTROL
- RETROVISORI RIPLEGABILI ELETTRICAMENTE
- RADIO CD MP3 • BLUETOOTH*
- CONSOLE CENTRALE SOVRLEVATE

**A 20.500 €
0 CON
NOLEGGIO RBL
A 515 €**
AL MESE**

**RENAULT SCÉNIC WAVE
ECOBUSINESS 1.5 dCi 110CV EURO5**

- 7 POSTI DI SERIE • NAVIGATORE INTEGRATO LIVE
- CRUISE CONTROL • PARKING CAMERA
- RADIO CD MP3 • BLUETOOTH*
- RETROVISORI RIPLEGABILI ELETTRICAMENTE



SERVIZI INCLUSI NEL CANONE DI NOLEGGIO RBL 48 MESI / 100.000 KM

- ASSICURAZIONE RC AUTO FRANCHIGIA € 250 • GARANZIA KASKO FRANCHIGIA € 255 • ASSICURAZIONE FURTO & INCENDIO FRANCHIGIA 10%
- MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA • CAMBIO 16 PIELEMANICI *PERFORMANCE* • ASSISTENZA 24 ORE 24H • VETTURA SOSTITUTIVA

* Prezzo chiavi in mano; IVA e Mese su strada inclusa, IPT esclusa. ** Canone di noleggio 48 mesi / 100.000 km, da imputarsi al netto di IVA, che prevede un anticipo (IVA esclusa) di € 1.000,00 per Renault Scenic Xmod Wave e di € 2.000,00 per Renault Scenic Wave. L'offerta valida fino al 30/04/2012, non è vincolante per Renault Business Lease ed è soggetta all'approvazione. Da parte della stessa, dei requisiti economici e di affidabilità del richiedente, nonché alle condizioni di listino. Renault Financial Services 4.9-9700 lire; servizio CO: 126 giorni.

DRIVE THE CHANGE



Aspetti civilistici e fiscali degli emolumenti degli agenti.

Provvigioni: ciò che è bene sapere

Non si deve confondere la competenza del ricavo con l'esigibilità del credito.

di Andrea Sergiacomo (Commercialista Telematico)

Le provvigioni costituiscono per l'agente e rappresentante di commercio una componente positiva di reddito soggetta a tassazione. Gli agenti e rappresentanti, in ottemperanza a quanto disposto dal codice civile e in virtù del proprio mandato, assumono per conto della casa mandante l'incarico di promuovere la conclusione di un contratto in una determinata zona, pertanto a fronte dell'attività prestata hanno il diritto di ricevere un compenso che è rappresentato dalla provvigione.

Seguendo quanto stabilito dall'art 1748 del c.c., "salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all'agente, al più tardi, indelegabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico".

Giova evidenziare che secondo la sentenza n. 5467/00 della Cassazione il diritto dell'agente a percepire la provvigione non è più dipendente dal buon fine dell'operazione, ma nasce sin dal momento in cui il preponente ed il terzo concludono il contratto "procurato".

Da tale momento l'agente ha un diritto di credito vero e proprio che, pur non essendo ancora esigibile può essere, in ogni caso, oggetto di cessione e di tutela in sede giurisprudenziale. Come ha precisato la Suprema Corte nella citata sentenza, con la vigente formulazione dell'art. 1748 del codice civile si è voluto porre chiaramente in evidenza la dissociazione tra il momento costitutivo del

diritto alla provvigione in capo all'agente e il momento in cui la stessa provvigione (il cui diritto è già maturato) risulta esigibile, significando che il primo momento (quello costitutivo) viene ad esistere quando per effetto dell'intervento dell'agente si addiviene alla conclusione del contratto da lui promosso. A seguito delle modifiche su menzionate, il diritto dell'agente alla provvigione, non più dipendente dall'esito positivo dell'operazione, sorge nella sua interezza sin dal momento in cui il preponente ed il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente. Infatti, già dal momento in cui si verifica tale circostanza l'agente vanta un diritto di credito vero e proprio e non, come avveniva prima della modifica legislativa, una semplice aspettativa.

Sull'importo delle provvigioni spettanti all'agente vengono applicati il contributo ENASARCO e la ritenuta fiscale a titolo di acconto, secondo quanto disposto dall' art. 25 bis, D.P.R. 600/1973. Per quanto riguarda la ritenuta d'acconto si deve precisare che va effettuata nei confronti sia delle persone fisiche sia delle società di persone o di capitali che effettuano attività di rappresentanza commerciale o di agenzia.

Contabilmente l'agente rileva sulla propria posizione una componente positiva di reddito, avente come contropartita l'appostamento di un credito verso la casa mandante la cui iscrizione in bilancio avverrà nei crediti dell'attivo circolante. Quanto alla classificazione del ricavo, occorre prendere in considerazione l'attività effettivamente svolta dal prestatore; in altri termini, mentre in caso di svolgimento dell'attività di agente di commercio le provvigioni

maturate rientrano nell'ambito dell'esercizio ordinario e sono quindi iscrivibili nel conto economico alla voce A.1) - Ricavi delle prestazioni, nell'ipotesi in cui l'attività fosse quella di procuratore d'affari è necessario stabilire se vi sia abitudine o meno nello svolgimento della prestazione. L'appostamento contabile tra i ricavi tipici voce A.1) oppure quelli di natura residuale A.5) deve essere oggetto di valutazione in relazione all'attività effettivamente esercitata dall'intermediario, considerando, tra l'altro se le provvigioni conseguite derivano dalla gestione caratteristica oppure da una gestione accessoria.

Con riguardo alla casa mandante le provvigioni pagate all'agente o rappresentante rappresentano costi della produzione da classificare nella voce B.7) - Costi per servizi, del conto economico. I debiti esistenti nei confronti degli stessi dovranno invece essere iscritti nella posta D) - Debiti del passivo dello Stato patrimoniale. Per gli

agenti e rappresentanti il momento impositivo dei ricavi, ovverosia il momento in cui le provvigioni realizzate sono oggetto di tassazione è - come illustrato - da collegarsi alla conclusione del contratto; peraltro non va tenuto conto dell'eventuale momento di consegna del bene oggetto dell'intermediazione e del momento di pagamento del prezzo pattuito.

L'Agenzia delle Entrate, pronunciandosi con la R.M. n.115/E/05 e successivamente con la risoluzione 91/E del 12/07/2006, dopo aver sostenuto che per individuare la data di ultimazione del servizio occorre aver riguardo alle norme che regolano il rapporto contrattuale esistente tra agente e casa mandante, disamina la disciplina civilistica del contratto di agenzia, ponendo attenzione su due fattispecie di seguito indicate:

1) l'art.1748 c.c., come riformulato per effetto della direttiva comunitaria 86/653/CEE, prevede il sorgere del diritto al compenso quando la conclu-

sione dell'affare è avvenuta per effetto dell'intervento dell'agente;

2) salvo non sia diversamente pattuito, l'agente ha diritto al pagamento del compenso nel momento in cui la casa mandante ha eseguito la prestazione in base al contratto stipulato con il cliente finale.

Da quanto su esposto ne consegue che il termine stabilito per il pagamento della provvigione non serve ad individuare il periodo su cui imputare per competenza il ricavo, ma unicamente ad indicare l'esigibilità del credito maturato a favore dell'agente. La data di ultimazione della prestazione rilevante ai fini fiscali si concretizza invece: "alla data in cui si conclude il contratto tra il preponente ed il terzo: in tale momento si deve ritenere conclusa la prestazione dell'agente, atteso che il suo obbligo è, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.1742 del codice civile, quello di promuovere la conclusione del contratto". ■

Per la **Publicità**
SU questo
Notiziario

NETWORK AGENTI.IT

info line: **800.86.16.16**

www.NetworkAgenti.IT

La giurisprudenza tributaria si allinea a quella di legittimità.

Indennità suppletiva indeducibile

Niente possibilità di accantonamenti per le società d'agenzia con subagenti.

di Susanna Baldi (Consulente Federagenti)

Gli accantonamenti, compiuti in adempimento degli obblighi imposti dagli accordi economici collettivi previsti per gli agenti di commercio, per indennità suppletiva di clientela sono indeducibili dal reddito d'impresa. A confermare la correttezza di tale tesi, è intervenuta anche la Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la sent. n. 33/20/2011. L'Amministrazione finanziaria si era adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione, che con sent. n. 10221 del 27.06.03 aveva chiarito che "l'art. 70, comma 3 del D.P.R. n. 917/1986... si riferisce alle indennità percepite per la cessazione del rapporto di agenzia delle persone fisiche, tra le quali rientra l'indennità suppletiva di clientela.- a tale proposito continuava la Corte - non

vale rilevare che dal contratto collettivo che disciplina detta indennità risulta che essa non è corrisposta sempre, ma soltanto nelle ipotesi di scioglimento di un contratto a tempo indeterminato, per fatto non imputabile all'agente. La natura aleatoria dell'indennità, non consentiva all'Ufficio di contestare la legittimità dell'accantonamento, ma solo di determinare il quantum di quest'ultimo sulla base di criteri statistici che tenessero conto delle probabilità di cessazione del rapporto di agenzia per fatto imputabile all'agente". Sempre nel 2003 (sent. n. 7690), la Cassazione aveva ricordato che "l'indennità suppletiva di clientela non ha natura previdenziale e, soprattutto, è caratterizzata dalla mera eventualità dell'obbligo del preponente alla sua corresponsione, condizionata... alla ricorrenza dell'ipo-

tesi che il contratto di agenzia si sciogla ad iniziativa della casa mandante per fatto non imputabile all'agente", con la conseguenza che l'indennità suppletiva di clientela assumeva rilevanza fiscale, ai fini della deducibilità dal reddito di impresa, solo nell'esercizio in cui effettivamente veniva erogata. La giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 1910/07 ha poi definitivamente affermato l'indeducibilità dei predetti accantonamenti, sul presupposto che l'indennità suppletiva di clientela rappresenta un costo meramente eventuale sia nell'an sia nel quantum, come tale non accantonabile fiscalmente e non deducibile dal reddito d'impresa, manifestando, invece, la qualità di componente negativo deducibile solo nell'esercizio in cui venga concretamente ed effettivamente

corrisposta. La possibilità che si pervenga allo scioglimento anticipato del rapporto è una probabilità, indipendentemente dalla maggiore o minore frequenza con la quale si manifesta. Il principio vale, ovviamente, anche per le società di agenzia con subagenti e quindi, gli accantonamenti operati da tali società, ai fini dell'indennità suppletiva di clientela, riconosciuta ai subagenti in caso di scioglimento anticipato del contratto, sono deducibili solo nell'esercizio in cui l'indennità è concretamente corrisposta. L'accantonamento operato preventivamente, anche se giustificabile sotto il profilo civilistico, perché rientrante nel prudente apprezzamento dell'imprenditore, non assume rilevanza a fini fiscali, perché mancano i requisiti di certezza e determinabilità oggettiva, necessari ai

fini della deducibilità dei componenti negativi del reddito. La Ctp di Firenze, con la sentenza citata, ha ulteriormente confermato tale impostazione, affermando in particolare che "l'indennità suppletiva di clientela, prevista dagli accordi economici collettivi che disciplinano i rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, in quanto connotata dall'incertezza dell'obbligo del preponente alla sua corresponsione, costituisce, in pendenza del rapporto di agenzia, un costo meramente eventuale, sia nell'an che nel quantum. Ne consegue che tale indennità non è accantonabile fiscalmente e quindi non è deducibile dal reddito d'impresa Manifestando invece la qualità di componente negativo deducibile solo nell'esercizio in cui sia concretamente corrisposta". ■

Audi
All'avanguardia della tecnica

Nuova Audi A4.
Un nuovo impulso per il vostro business.

Rubrica Legale

di Francesco Caporale (Conciliatore Federagenti)

Domanda: A causa della crisi la ditta mandante ha modificato i prezzi di vendita di molti prodotti, aumentando la percentuale di sconto applicata in caso di pagamenti in contrassegno o a 30 giorni max. Ciò ha comportato un notevole ridimensionamento delle mie provvigioni che vengono calcolate al netto dello sconto applicato (che in alcuni casi arriva al 55% del prezzo di listino). Cosa posso fare?

Risposta: Ovviamente per una risposta esaustiva occorre esaminare il contratto sottoscritto inter partes. In linea di massima si può dire che il codice civile non detta una particolare disciplina per l'ipotesi descritta, mentre la stessa viene prevista e regolamentata sia dall'attuale AEC Federagenti (art. 7 comma 9) sia dai vigenti AEC del settore commercio (art. 4 comma 9) e del settore Industria

(art. 6 comma 2). Le disposizioni menzionate prevedono che i criteri per il conteggio della provvigione vengano stabiliti negli accordi tra le parti e che gli sconti di valuta accordati per condizioni di pagamento non possano essere dedotti dall'importo a cui è ragguagliata la provvigione. Pertanto se il contratto individuale richiama la disciplina prevista dalla contrattazione collettiva l'operato dell'azienda è illegittimo.

Occorre però sottolineare che benché l'enunciato sembri perentorio nel non ammettere il calcolo della provvigione sul prezzo al netto dello sconto applicato ("in ogni caso non potranno essere dedotti gli sconti di valuta") è comunque possibile per le parti, anche laddove l'accordo richiami gli AEC, derogare a tale regime con specifica clausola che però dovrà risultare espressamente accettata dall'agente.

Domanda: Sono un agente monomandatario e lavoro da 23 mesi per un'azienda, ma avendo ricevuto un'interessante offerta da altra società (non concorrente con la prima) è mia intenzione dare disdetta. Posso dare il preavviso di 2 mesi previsto dal codice civile o sono obbligato a quello di 5 previsto dall'AEC Industria richiamato dal mio contratto?

Risposta: Purtroppo il termine da rispettare è quello previsto dall'AEC che è espressamente richiamato dal suo contratto e questo perché tale termine deve intendersi come più favorevole per la parte che riceve la comunicazione di disdetta a cui è riservata, nel caso di specie, la tutela del miglior trattamento. Infatti, benché, indubitabilmente, in una valutazione complessiva del rapporto sia l'agente la parte contrattualmente più debole, le

norme pattizie sul preavviso tendono comunque a tutelare la parte "disdetta" indipendentemente se si tratti dell'agente o della ditta mandante. Ciò risulta evidente anche dalla determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso che risulta indifferentemente spettante, con gli stessi criteri di quantificazione, all'una o all'altra parte a seconda delle circostanze.

Domanda: Sono un subagente e l'agente con cui collaboro ha terminato la collaborazione con una delle aziende che rappresentavo. La ditta gli ha liquidato le indennità di fine rapporto. Cosa spetta a me e chi mi deve liquidare?

Risposta: Se a seguito della cessazione del mandato principale è stato risolto anche il contratto di subagenzia, l'agente (che nei suoi confronti opera come ditta mandante)

dovrà corrispondere le indennità di fine rapporto determinate in funzione della fonte che regola il contratto sottoscritto inter partes (codice civile o AEC), se invece il rapporto continua nulla è dovuto. Certo il venir meno di un mandato implica una riduzione di prodotti. Salva la possibilità dell'agente di proporre altri mandati per far fronte alla perdita, se il contratto richiama gli AEC si dovrà aver riguardo alla disciplina prevista dall'art. 2 per valutare, in base al valore percentuale della riduzione, le possibili conseguenze: laddove la riduzione fosse superiore al 20%, lei potrebbe nei 30 giorni successivi comunicare di non accettare tale riduzione ed il contratto si intenderebbe risolto su iniziativa della mandante (l'agente con cui collabora) con diritto al pagamento delle indennità spettanti. ■

Rubrica Previdenziale

Con il nuovo sistema delle quote pensione più lontana.

di Debora Bruno (Responsabile Patronato ENCAL - Cisl Roma Eur)

Domanda: Ho 59 anni e ho svolto per 17 anni l'attività di agente di commercio (sempre plurimandatario). Dal 1° gennaio 2012 sono diventato dipendente della stessa azienda. Siccome sono intenzionato ad effettuare la contribuzione volontaria per raggiungere il requisito dei 20 anni per ottenere la pensione Enasarco, posso procedere a versare per i 3 anni che mi mancano l'importo pari al minimale previsto per l'agente plurimandatario?

Risposta: Per quanto riguarda il raggiungimento del requisito contributivo devo segnalarle che dal 1° gennaio di quest'anno il nuovo Regolamento Enasarco prevede il sistema delle "quote".

Mi spiego meglio, nel 2012 per poter beneficiare dell'erogazione della pensione Enasarco, l'agente ha la necessità di raggiungere la quota 86 ossia aver compiuto almeno 65 anni di età e aver maturato almeno 20 anni di contribuzione.

Semplificando il conteggio

l'agente deve avere o un'età anagrafica di 66 anni e 20 di contribuzione oppure aver compiuto 65 anni e aver maturato 21 anni. Il totale è sempre 86.

Il sistema delle quote aumenta di anno in anno sino al raggiungimento della quota 90 nel 2016.

Auspiciando che la quota 90 rimanga tale per gli anni successivi al 2016, e non si innalzi ulteriormente, quando Lei compirà 65 anni - nel 2018 - non saranno più sufficienti 20 anni di contribuzione, perché sarà in vi-

gore la quota 90 e saranno necessari 25 anni di versamenti.

Pertanto anziché 3 anni sarà opportuno versare 8 anni di contributi affinché Lei possa accedere all'erogazione di pensione.

Nel merito del quesito riguardo la quantificazione del contributo volontario, le ricordo che l'importo da versare relativo alla contribuzione volontaria si determina, sulla base della media delle sue provvigioni liquidate negli ultimi tre anni di contribuzione obbligatoria, anche non conse-

cutivi e che in base a quanto disposto dall'ultimo periodo del 3° comma art. 9 del Nuovo Regolamento Enasarco, tale contributo non può comunque essere inferiore all'ammontare del minimale contributivo previsto per il monomandatario alla data del versamento. La domanda di prosecuzione volontaria va presentata, entro il termine di due anni decorrenti dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'attività. ■

Per la **Publicità**
su questo
Notiziario



info line: **800.86.16.16**

www.NetworkAgenti.IT